

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **FINANZIAMENTI SOCI E LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE**

È sempre più diffusa la prassi delle società di far ricorso ad apporti da parte dei soci per far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Di conseguenza, appare utile soffermarci sulla disciplina dei finanziamenti soci con particolare riguardo ai profili fiscali rilevanti ai fini delle imposte indirette, alla luce anche degli orientamenti espressi da Agenzia delle Entrate e giurisprudenza di merito.

- **CONTRIBUTI ENASARCO 2024**

Come noto, gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale sono tenuti all'iscrizione alla Fondazione Enasarco (l'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) e, con le aziende preponenti, devono provvedere al versamento della relativa contribuzione. Nella scheda riepiloghiamo gli aspetti principali degli obblighi contributivi relativi all'attività di agenti e rappresentanti, in vigore nel 2024.

- **NOVITÀ DEL DECRETO "BLOCCA SUPERBONUS" – D.L. 39/2024**

Il Decreto comunemente denominato "Blocca Superbonus", porta con sé una serie di modifiche significative nel panorama delle agevolazioni fiscali per il settore edilizio, oltre a stabilire al contempo ulteriori disposizioni di interesse per i contribuenti, sia "privati" che esercenti l'attività economica. L'entrata in vigore del Decreto dal 30.03.2024 introduce una serie di restrizioni alle opzioni di fruizione dei bonus edilizi precedentemente più flessibili, come la cessione del credito e lo sconto in fattura.

- **RESTITUZIONE SPONTANEA CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: COME FARE E NUOVO MODELLO**

Nuovi termini e nuovo modello per l'accesso alla procedura di riversamento dell'importo del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, se in possesso di determinati requisiti.

La data di scadenza per l'accesso alla procedura di riversamento spontaneo è stata più volte prorogata nel tempo, e da ultimo, grazie al "Decreto anticipi" collegato alla legge di Bilancio, è stata fissata al 30.07.2024. Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate con il recente provvedimento n. 169262 del 29.03.2024, ha modificato il modello e le relative istruzioni. Inoltre, per chi ha già presentato il modello di accesso alla procedura e non ha ancora effettuato il versamento dell'unica o prima rata, è stata introdotta la possibilità di revocare integralmente la richiesta entro il 30 giugno 2024. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" i requisiti necessari per accedere alla procedura e i passi da compiere per la presentazione dell'istanza.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

STUDIO
FOCUS

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

■ **SCADENZARIO DAL 05.04.2024 AL 19.04.2024**



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Comunicazioni delle operazioni in contante legate al turismo in scadenza

I **commercianti al minuto, soggetti assimilati ed agenzie di viaggio e turismo sono tenuti** alla **presentazione** telematica della comunicazione per le **operazioni in contanti effettuate nel 2023 nei confronti di cittadini extra UE**, non residenti in Italia, con pagamento in contanti di importo compreso **tra € 1.000 e € 14.999,99**:

- ◆ **entro il 10 aprile, per i soggetti mensili, o**
- ◆ **entro il 22 aprile** (quest'anno il 20 aprile cade di sabato) **per i soggetti trimestrali.**

L'invio va effettuato solo **in via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del **quadro TU** e del frontespizio del [modello polivalente](#)¹, indicando oltre ai dati del cessionario o committente, lo Stato estero con indirizzo di residenza, la data di emissione/registrazione della fattura (è necessario indicare almeno una delle 2 date), il numero della fattura, la data di registrazione della fattura, l'imponibile e l'imposta.

Ricordiamo che, oltre a tale adempimento, per ciascuna cessione, i commercianti e le agenzie di viaggio avranno dovuto precedentemente:

- ◆ inviare una comunicazione preventiva all'Agencia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l'apposito modello,
- ◆ acquisire dal cliente:
 - ✓ fotocopia del passaporto;
 - ✓ autocertificazione attestante: o la cittadinanza, in particolare, il cliente non deve essere cittadino italiano, comunitario o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo; o la residenza (non italiana),
- ◆ depositare in banca sul proprio c/c, il primo giorno feriale successivo all'operazione, le somme incassate e consegnare al cliente copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all'Agencia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale disciplina.

Carta Blu 2024 lavoro altamente qualificato: nuove istruzioni

È stata pubblicata il 28 marzo 2024 la circolare interministeriale che aggiorna le **regole per l'ingresso dei lavoratori stranieri da paesi Terzi, altamente qualificati, per il lavoro in Italia**, come previsto dal decreto legislativo 152/2023 che ha recepito la nuova direttiva europea in materia.

Il decreto definisce un regime più attraente ed efficace, **modificando i requisiti e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili** e inclusivi favorendo una mobilità più agevole all'interno dell'Unione. Scarica [qui il testo integrale](#) della circolare.

La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro va presentata al competente Sportello Unico per l'Immigrazione con allegati:

- ◆ documento di verifica di non disponibilità di figure nel territorio nazionale

¹ Si ricorda infatti, che il **modello di Comunicazione Polivalente** continua ad essere utilizzato **esclusivamente** per la comunicazione delle **operazioni effettuate in deroga alla limitazione** all'uso del **contante** nel settore del **turismo**, tramite la compilazione del Quadro TU.



- ◆ documento di identità
 - ◆ proposta di lavoro vincolante di durata almeno pari a sei mesi
 - ◆ documenti circa la sistemazione alloggiativa,
 - ◆ proposta di contratto di soggiorno, impegno a comunicare variazioni,
 - ◆ asseverazione di cui all'articolo 24-bis comma 2 1 del T.U.I. e
 - ◆ dettaglio retribuzione prevista non inferiore a quella prevista dai Ccnl,
- sul sito <https://portaleservizi.dlci.interno.it/> autenticandosi con identità SPID o CIE.

Comunicazione medico competente 2024 prorogata al 31 maggio

Il Ministero della Salute ha prorogato, con Circolare datata 27 marzo 2024, il termine relativo alla comunicazione del medico competente ai servizi INAIL territoriali, prevista dall'art. 40 del D.lgs. n. 81/2008 (TU Sicurezza) dal 31 marzo **al 31 maggio 2024**.

Si tratta ricordiamo dell'invio dell'allegato 3 B con i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria tramite l'apposita piattaforma telematica INAIL.

Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

Publicato in GU n. 76 del 2 aprile il [DPCM del 3 marzo](#) con il **Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS)**.

La ZLS zona logistica semplificata² può essere istituita **nelle regioni dove sia presente almeno una area portuale** compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), con le caratteristiche del regolamento UE n 1315/13 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti. La Zona logistica semplificata è istituita **per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni**.

Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le imprese già operative e quelle che si insediano nelle ZLS **beneficiano delle procedure semplificate e dei regimi procedimentali speciali operanti per le Zone Economiche Speciali (ZES)**, nonché, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e salvo il regime previsto nei casi di istituzione nella medesima regione di una seconda ZLS, delle misure di agevolazione fiscale previste per le ZES.

Riconoscimento facciale dipendenti: no del Garante Privacy

Multe fino a 70mila euro a 5 aziende **dal Garante per la privacy per l'utilizzo dei dati biometrici** per il controllo delle presenze dei dipendenti con i Provvedimenti n. [9995680](#), [9995701](#), [9995741](#), [9995762](#), [9995785](#).

Il Garante per la privacy ricorda che il Regolamento per la protezione dei dati personali **non consente l'utilizzo del riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro in quanto viola la privacy dei dipendenti**.

I 5 provvedimenti sanzionatori hanno riguardato altrettante aziende di igiene ambientale riunite in associazione temporanea impegnate in siti di smaltimento rifiuti, per trattamento illecito dei dati biometrici dei lavoratori. Il provvedimento più severo emanato nei

² di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



confronti della capogruppo con sanzione di 70mila euro per diverse violazioni al Regolamento aggravate dall'utilizzo prolungato del sistema, al numero di dipendenti coinvolti alla mancata informativa ai lavoratori.

Riforma dei Giochi: novità 2024 per rivenditori di monopoli e punti di ricarica

Publicato in GU n 78 del 3 aprile il [Decreto legislativo n 41 del 25 marzo 2024](#) in materia di **riordino del settore dei giochi**, a partire da quelli a distanza (art. 15 Legge n. 111/2023 Riforma Fiscale). Il testo contiene 26 articoli ed entra **in vigore il 4 aprile 2024**.

La [Legge n. 111/2023](#) conferma il **modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio** e si prevedono principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.

Nel dettaglio, viene **data specifica attenzione**, tra l'altro:

- ◆ alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo,
- ◆ alla dislocazione territoriale degli esercizi,
- ◆ ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari,
- ◆ alla crisi del rapporto concessorio,
- ◆ alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi,
- ◆ al prelievo erariale,
- ◆ alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione,
- ◆ alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi,
- ◆ alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento.

Strutture sanitarie private: entro il 30 aprile invio comunicazione compensi

Entro martedì 30 aprile 2024, le **strutture sanitarie private** devono comunicare all'Agazia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente **riscossi nel 2023 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica**, per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.

L'**invio** deve avvenire **esclusivamente per via telematica** tramite i servizi dell'Agazia delle Entrate utilizzando il [modello SSP](#) (composto dal Frontespizio e dal quadro A) disponibile sul sito dell'Agazia delle entrate:

- ◆ **direttamente dalla struttura sanitaria privata**, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione "Impegno alla presentazione telematica" va indicato il codice "1";
- ◆ **tramite un intermediario abilitato**. Nella predetta sezione va indicato il codice "2".

La compilazione del modello e la trasmissione telematica possono essere effettuate utilizzando il [prodotto di gestione denominato "COSSP"](#), reso disponibile gratuitamente dall'Agazia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

*Concludiamo informando che, con comunicato del Ministero del lavoro **sull'invio delle domande per l'indennità Fermo pesca** è stato specificato che, riscontrate le difficoltà di alcune*





Autorità marittime a effettuare i dovuti controlli, la scheda 9 e il file FPO2024 da allegare all'istanza potranno essere trasmessi entro il 22 aprile 2024, invece del 2, sempre attraverso il sistema di messaggistica della CIGSonline.



FINANZIAMENTI SOCI E LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

È sempre più diffusa la prassi delle società di far ricorso ad **apporti da parte dei soci** per far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Di conseguenza, appare utile soffermarci sulla **disciplina dei finanziamenti soci** con particolare riguardo ai **profili fiscali** rilevanti ai fini delle imposte indirette, alla luce anche degli orientamenti espressi da Agenzia delle Entrate e giurisprudenza di merito.

FINANZIAMENTI SOCI E LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE					
PREMESSA	<p>In linea generale i soci possono effettuare finanziamenti in favore della propria società al di fuori dei conferimenti veri e propri, a titolo di prestito o di apporto di capitale, al duplice scopo:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>di far fronte a temporanee carenze di liquidità della società</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>di patrimonializzare la società (fondo perduto), anche in relazione alla necessità di coprire le perdite</td> </tr> </table> <p>Nel primo caso si realizza un finanziamento che assume la natura del mutuo (fruttifero o infruttifero), mentre nel secondo caso si configura una riserva disponibile, avente natura di capitale.</p> <p>La trattazione che segue prende in esame la prima tipologia di finanziamento, soffermandosi sulle conseguenze applicabili ai fini delle imposte indirette e, in particolare, sulle modalità di determinazione dell'imposta di registro.</p>	1)	di far fronte a temporanee carenze di liquidità della società	2)	di patrimonializzare la società (fondo perduto), anche in relazione alla necessità di coprire le perdite
1)	di far fronte a temporanee carenze di liquidità della società				
2)	di patrimonializzare la società (fondo perduto), anche in relazione alla necessità di coprire le perdite				
IVA E FATTURAZIONE	<p>La disciplina IVA non presenta particolari problematiche operative. Al riguardo occorre soltanto distinguere a seconda che si tratti di finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fruttifero, oppure ◆ infruttifero. <p> In presenza del presupposto soggettivo e oggettivo, l'operazione di finanziamento fruttifero posta in essere dai soci risulta inquadrata ai fini IVA come operazione esente da imposta³.</p> <p>Per quanto concerne la fatturazione si osserva che:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; width: 80%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>il socio (mutuante) non è tenuto a emettere fattura per il corrispettivo – interessi finanziari eventualmente pattuiti – percepito a fronte della dazione della somma a mutuo</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>a meno che la società (mutuataria) non lo richieda prima dell'effettuazione dell'operazione⁴</p> </td> </tr> </table> <p>Nella seconda ipotesi, la fattura dovrà essere emessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in esenzione da imposta, 	<p>il socio (mutuante) non è tenuto a emettere fattura per il corrispettivo – interessi finanziari eventualmente pattuiti – percepito a fronte della dazione della somma a mutuo</p>	<p>a meno che la società (mutuataria) non lo richieda prima dell'effettuazione dell'operazione⁴</p>		
<p>il socio (mutuante) non è tenuto a emettere fattura per il corrispettivo – interessi finanziari eventualmente pattuiti – percepito a fronte della dazione della somma a mutuo</p>					
<p>a meno che la società (mutuataria) non lo richieda prima dell'effettuazione dell'operazione⁴</p>					

³ Ex art. 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/1972.

⁴ Secondo l'art. 22, comma 1, n. 6) del D.P.R. 633/1972 il documento è sempre obbligatorio a richiesta della controparte



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ indicando in fattura il riferimento normativo previsto “Articolo 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972”; ◆ avendo a riguardo gli interessi previsti dal contratto di finanziamento sottostante. <p>A livello documentale, per completezza, si rammenta che, per gli interessi percepiti a fronte dell'erogazione di denaro a titolo di finanziamento, non è dovuta nemmeno la certificazione dei corrispettivi mediante scontrino fiscale o ricevuta.</p> <p> Diversamente, resta sempre fuori dal campo di applicazione dell'imposta il finanziamento infruttifero; si tratta, infatti, di un'operazione che non soddisfa il presupposto oggettivo (il negozio deve avere causa onerosa) richiesto ai fini IVA.</p>														
IMPOSTA DI REGISTRO	<p>I finanziamenti effettuati dai soci alla società rappresentano degli atti che rientrano nella sfera societaria ma non possono essere considerati come atti propriamente societari, motivo per cui la normativa in termine di imposta di registro eventualmente applicabile è stata non poco dibattuta.</p> <p>Al riguardo occorre distinguere a seconda che il sogetto finanziatore:</p> <table border="1" data-bbox="647 965 1238 1070" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">sia un sogetto privato</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">sia un'altra società</td> </tr> </table> <p>Socio sogetto privato</p> <p>Nel caso in cui i soci finanziatori siano sogetti non IVA (privati), la regola ai fini del pagamento dell'imposta di registro può essere sintetizzata come segue:</p> <table border="1" data-bbox="475 1240 1433 1630" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>TIPO DI FINANZIAMENTO SOCI</th> <th>REGISTRAZIONE</th> <th>MISURA IMPOSTA DI REGISTRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Redatto per atto pubblico o scrittura privata e fuori campo IVA</td> <td style="text-align: center;">In termine fisso (30 giorni)</td> <td style="text-align: center;">3%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Redatto per corrispondenza e fuori campo IVA</td> <td style="text-align: center;">In caso d'uso</td> <td style="text-align: center;">3%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Accordo verbale e fuori campo IVA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Socio finanziatore persona giuridica (società)</p> <p>Nel caso in cui il socio finanziatore sia un'altra società, la situazione risente di maggiore ambiguità in virtù del noto principio di alternatività tra imposta di registro e imposta sul valore aggiunto⁵.</p> <p>Il perno della questione è comprendere se il contratto di finanziamento in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ possa essere considerato come operazione rientrante nel campo 	sia un sogetto privato	sia un'altra società	TIPO DI FINANZIAMENTO SOCI	REGISTRAZIONE	MISURA IMPOSTA DI REGISTRO	Redatto per atto pubblico o scrittura privata e fuori campo IVA	In termine fisso (30 giorni)	3%	Redatto per corrispondenza e fuori campo IVA	In caso d'uso	3%	Accordo verbale e fuori campo IVA	-	-
sia un sogetto privato															
sia un'altra società															
TIPO DI FINANZIAMENTO SOCI	REGISTRAZIONE	MISURA IMPOSTA DI REGISTRO													
Redatto per atto pubblico o scrittura privata e fuori campo IVA	In termine fisso (30 giorni)	3%													
Redatto per corrispondenza e fuori campo IVA	In caso d'uso	3%													
Accordo verbale e fuori campo IVA	-	-													

⁵ Artt. 5, comma 2 e 40, comma 1 del D.P.R. 131/1986.



	<p>dell'applicazione dell'IVA, anche se esente da imposta⁶;</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ oppure vada qualificata come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA. <p> Nel primo caso, infatti, sconta l'imposta di registro in misura fissa, mentre nel secondo – al pari delle operazioni con soggetti privati sopra individuate – sconterebbe l'imposta in misura proporzionale.</p> <table border="1" data-bbox="475 495 1385 824"> <thead> <tr> <th>TIPO DI FINANZIAMENTO SOCI</th> <th>REGISTRAZIONE</th> <th>MISURA IMPOSTA DI REGISTRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esente da IVA e stipulato per atto pubblico e scrittura privata autenticata</td> <td>In termine fisso (30 giorni)</td> <td>€ 200,00</td> </tr> <tr> <td>Esente da IVA e stipulato per scrittura privata non autenticata</td> <td>In caso d'uso</td> <td>€ 200,00</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DI FINANZIAMENTO SOCI	REGISTRAZIONE	MISURA IMPOSTA DI REGISTRO	Esente da IVA e stipulato per atto pubblico e scrittura privata autenticata	In termine fisso (30 giorni)	€ 200,00	Esente da IVA e stipulato per scrittura privata non autenticata	In caso d'uso	€ 200,00
TIPO DI FINANZIAMENTO SOCI	REGISTRAZIONE	MISURA IMPOSTA DI REGISTRO								
Esente da IVA e stipulato per atto pubblico e scrittura privata autenticata	In termine fisso (30 giorni)	€ 200,00								
Esente da IVA e stipulato per scrittura privata non autenticata	In caso d'uso	€ 200,00								
<p>ENUNCIAZIONE DEL FINANZIAMENTO</p>	<p>Sulla scorta della disciplina dell'enunciazione⁷ l'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale al finanziamento soci richiamato in verbali (ed atti) societari.</p> <p> Tale orientamento è andato progressivamente allargandosi, soprattutto in campo societario con l'effetto di ricomprendere, più di recente, anche atti diversi dai verbali assembleari (ad esempio, atti di fusione, scissione, trasformazione eccetera).</p> <p>Più di recente sembra che la stessa giurisprudenza abbia preso consapevolezza di un'eccessiva elasticità dell'istituto, e inizi a voler porre alcuni ulteriori freni all'uso massivo dello stesso da parte della Agenzia delle Entrate, restringendone così la portata e il campo di utilizzo.</p>									
<p>ALTERNATIVITÀ IVA E IMPOSTA DI REGISTRO</p>	<p>In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a IVA, non devono scontare quella proporzionale di registro.</p> <p>Ciò in particolare poiché sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>L'atto di finanziamento che ricade nell'ambito di applicazione dell'IVA, perché soddisfa sia il requisito oggettivo che quello soggettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ pur risultando esente da imposta; ♦ va assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (200,00 euro). 									

⁶ In base all'art. 10, comma 1 del D.P.R. 633/1972.

⁷ Contenuta nell'art. 22 del D.P.R. 131/1986.



CONTRIBUTI ENASARCO 2024

Come noto, gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale sono tenuti all'iscrizione alla **Fondazione Enasarco** (l'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) e, con le aziende preponenti, devono provvedere al versamento della relativa contribuzione.

Per il 2024, come già nei tre anni precedenti **non si registrano variazioni nelle aliquote di versamento**, sia per le ditte individuali che per le società. **Variano invece massimali e minimali contributivi**, sulla base dell'indice ISTAT 2023.

Di seguito vediamo gli aspetti principali degli obblighi contributivi relativi all'attività di agenti e rappresentanti, in vigore nel 2024.

CONTRIBUTI ENASARCO 2024	
PREMESSA	<p>I contributi all'ENASARCO si calcolano su "tutte le somme dovute a qualsiasi titolo" all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente. Il riferimento al trimestre, quindi, segue il principio di competenza.</p> <p>Se l'attività di agenzia è esercitata in forma societaria, in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ è dovuto per ciascuno di essi;◆ è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall'atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica. <p>È importante ricordare inoltre, che per gli agenti che svolgono l'attività:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ in forma di ditta individuale ovvero di società di persone (snc/sas), i contributi sono dovuti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo;◆ in forma di società di capitali (spa / srl), non è previsto alcun minimale né massimale.
ALIQUOTE E RIPARTIZIONE	<p>Le aliquote contributive sono diverse a seconda della forma con la quale l'agente svolge l'attività.</p> <p>DITTA INDIVIDUALE / SOCIETÀ DI PERSONE: l'aliquota per le provvigioni maturate a partire dall'1.1.2023 è fissata nella misura del 17,00% e l'importo, calcolato nel rispetto di minimali e massimali, va ripartito al 50% tra agente e casa mandante (si tratta quindi dell'8,5% per ciascuna parte). Dal 2021 è attiva una riduzione per i giovani agenti (v. sotto i requisiti) per i primi tre anni di attività come segue:</p>



	ALIQUOTA ORDINARIA	ALIQUOTA RIDOTTA 1 ANNO	ALIQUOTA RIDOTTA 2 ANNO	ALIQUOTA RIDOTTA 3 ANNO
	17%	11%	9%	7%
<p>SOCIETÀ DI CAPITALI: In questo caso si applica un'aliquota differenziata per scaglioni, invariata già dal 2016.</p> <p>Di seguito le aliquote e la ripartizione tra casa mandante e agente:</p>				
SCAGLIONI	ALIQUOTA 2024 SOCIETÀ DI CAPITALI	A CARICO DELLA CASA MANDANTE	A CARICO DELLA SOCIETÀ/AGENTE	
Fino a 13.000.000 €	4%	3%	1%	
Oltre 13.000.000,00 e fino a 20.000.000 €	2%	1,5%	0,5%	
Oltre 20.000.000 e fino a 26.000.000 €	1%	0,75%	0,25%	
Oltre 26.000.000 €	0,5%	0,3%	0,2%	
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI 2024	<p>Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo.</p> <p>Per il 2024 il massimale provvigionale e la conseguente contribuzione massima, sono i seguenti:</p>			
		SOGGETTO	MASSIMALE PROVVISORIO ANNUO 2024	CONTRIBUZIONE MASSIMA ANNUA
	Agente monomandatario (impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	€ 44.727	€ 7.603,59	
	Agente plurimandatario	€ 29.818	€ 5.069,06	
	<p> Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.</p> <p>Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili, in misura pari alle quote di partecipazione.</p> <p>I minimali contributivi invece sono i seguenti:</p>			



	SOGGETTO	MINIMALE CONTRIBUTIVO 2024
	Agente monomandatario	€ 1.002 euro (250,50 euro a trimestre).
	Agente plurimandatario	€ 950,00 (237,50 euro a trimestre)
	<p>I valori sono riferiti al rapporto con ciascuna agenzia.</p> <p>Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vengono considerati i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di produttività: il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto; ◆ di frazionabilità: il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (p. di produttività). 	
<p>AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA GIOVANI AGENTI REQUISITI</p>	<p>Come sopra anticipato, sono state introdotte nel 2019 modifiche al Regolamento delle attività istituzionali per agevolare l'ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti, con l'art. 5-Bis, che prevede alcune agevolazioni contributive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riduzione dell'aliquota e ◆ dimezzamento del minimale contributivo. <p>I benefici si applicano agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023, oppure soggetti già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico di agenzia dopo oltre tre anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia; ◆ non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data dell'incarico); ◆ svolgano l'attività di agenzia in forma individuale. 	




	<p>La riduzione dell'aliquota è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei tre anni consecutivi a decorrere:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dalla data di prima iscrizione o◆ alla data di conferimento del nuovo incarico <p>e va suddivisa a metà tra l'impresa preponente e agente, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 1° anno solare dalla data di prima iscrizione o ripresa dell'attività: 11% (anziché 17%)◆ 2° anno solare: 9% (anziché 17%)◆ 3° anno solare: 7% (anziché 17%). <p>Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nel periodo agevolato.</p> <p> Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l'agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come "agevolato".</p>
INVIO DISTINTA SCADENZE E MODALITÀ DI VERSAMENTO	<p>Prima di procedere con il versamento dei contributi la società preponente deve inviare telematicamente un'apposita distinta, tramite il sito Internet www.ensarco.it. A tal fine deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi telematici della piattaforma InEnasarco.</p> <p> Sulla distinta online va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare. Le distinte vanno compilate anche in caso di superamento del massimale contributivo, senza che ciò determini ulteriori versamenti.</p> <p>La casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente, che sarà trattenuta all'atto della liquidazione delle relative competenze.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),◆ tramite il sistema PagoPA (attivo dal 2 trimestre 2022). <p>Per l'elenco dei soggetti accreditati al sistema PagoPA CLICCA QUI.</p> <p>Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Nel caso cada di giorno festivo slitta al primo giorno feriale utile.</p> <p> Per i pagamenti con sistema SEPA occorre compilare, completare e confermare la distinta di ripartizione almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza. Una volta confermata la distinta, la banca addebita la somma stabilita e paga la Fondazione Enasarco con una data di valuta che coincide con l'ultimo giorno utile per il pagamento. Eventuali ritardi nell'accredito automatico comportano l'addebito di sanzioni.</p>





Con riferimento alla contribuzione relativa al 2024, **le scadenze ultime di versamento** sono le seguenti:

TRIMESTRE	SCADENZA DI VERSAMENTO
1° TRIMESTRE Gennaio-Febbraio-Marzo	20.05.2024
2° TRIMESTRE Aprile-Maggio-Giugno	20.08.2024
3° TRIMESTRE Luglio-Agosto-Settembre	20.11.2024
4° TRIMESTRE Ottobre-Novembre-Dicembre	20.02.2025



NOVITÀ DEL DECRETO "BLOCCA SUPERBONUS" – D.L. 39/2024

Il Decreto comunemente denominato "Blocca Superbonus"⁸, porta con sé una serie di **modifiche** significative nel panorama delle **agevolazioni fiscali per il settore edilizio**, oltre a stabilire al contempo **ulteriori disposizioni di interesse** per i **contribuenti**, sia "privati" che esercenti l'attività economica. L'entrata in vigore del Decreto dal 30.03.2024 introduce una serie di restrizioni alle opzioni di fruizione dei bonus edilizi precedentemente più flessibili, come la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Ecco un'analisi delle principali novità.

NOVITÀ DEL DECRETO "BLOCCA SUPERBONUS" – D.L. 39/2024				
LIMITAZIONI BENEFICI FISCALI PER AGEVOLAZIONI EDILIZIE	<p>È stata confermata la limitazione alle opzioni di cessione e sconto in fattura per le spese sostenute da:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">IACP (Istituti autonomi casse popolari)</td></tr><tr><td style="text-align: center;">cooperative edilizie a proprietà indivisa</td></tr><tr><td style="text-align: center;">enti del Terzo settore</td></tr></table> <p>nonché per quelle che danno diritto al c.d. bonus barriere architettoniche 75%.</p> <p>Va però notato che non subiscono le stesse limitazioni gran parte delle spese agevolate con il Superbonus relativamente ad interventi su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016, verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.</p> <p>Inoltre, si prevede un regime transitorio, stabilendo l'applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli⁹, alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 (entrata in vigore del decreto-legge in esame):</p> <ol style="list-style-type: none">a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)¹⁰, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico¹¹ e sono effettuati dai condomini;c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;	IACP (Istituti autonomi casse popolari)	cooperative edilizie a proprietà indivisa	enti del Terzo settore
IACP (Istituti autonomi casse popolari)				
cooperative edilizie a proprietà indivisa				
enti del Terzo settore				

⁸ D.L. n. 39/2024

⁹ di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023

¹⁰ ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020

¹¹ ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119.



- d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli riguardanti l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
- e) **siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti** per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli da quelli riguardanti l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Lo stesso **regime transitorio si estende** anche alle **spese sostenute** per interventi effettuati nei **comuni dei territori colpiti da eventi sismici**, verificatisi dal 1.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del 110%, nonché per **gli immobili danneggiati da eventi meteorologici** verificatisi dal 15.09.2022, per i quali lo **stato di emergenza** è stato dichiarato con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16.09.2022 e 19.10.2022, situati nelle **Marche**, per i quali entro il 30.03.2024, sia stata presentata:

- ◆ la documentazione oppure
- ◆ l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

È poi stabilito che le disposizioni¹² **relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche**, si applicano relativamente a quelle **spese** che sono state **sostenute fino al 30.03.2024**, precisando che le stesse disposizioni **potranno applicarsi alle spese sostenute dopo tale data limitatamente** agli **interventi** rispetto ai quali **in data antecedente** a quella di entrata in vigore del decreto legge:

- ◆ **risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario;
- ◆ siano **già iniziati i lavori** oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, **sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi** oggetto dei lavori e sia stato **versato un acconto sul prezzo**, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Per ciò che riguarda le **modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura**, è stabilito che, **in merito a interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa**, documentata da fattura, **per lavori già effettuati**, la **deroga** prevista **non si applica per gli interventi**:

- ◆ **diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila;**
- ◆ **effettuati dai condomini** risulti adottata la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e **risulti presentata la Cila;**
- ◆ **comportanti la demolizione e la ricostruzione** degli edifici **risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.**

¹² di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del DL n. 11/2023.



	<p>Lo stesso vale per gli interventi diversi dai precedenti¹³, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ◆ per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. 				
<p>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA REMISSIONE IN BONIS</p>	<p>Stop anche all'utilizzo della c.d. remissione in bonis¹⁴ relativamente alle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle opzioni di cessione o sconto in fattura¹⁵ che avevano come termine finale per la trasmissione telematica, per quelle sostenute nel 2023, il 04.04.2024¹⁶.</p> <p>Rispetto alle versioni in bozza del Decreto, il testo finale risulta ancora più rigido in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ oltre a confermare l'esclusione dell'applicabilità della remissione in bonis relativamente a questo adempimento pro-futuro; ◆ viene stabilito che per le comunicazioni presentate tra il 01.04.2024 e il 04.04.2024, il termine ultimo per la loro sostituzione mediante procedura telematica è fissato allo stesso 04.04.2024 (non invece al 15.10.2024, come era in precedenza). <p>Ciò significa che, successivamente al 04.04.2024 – a meno che la normativa non cambi ulteriormente – non sarà in ogni caso più possibile correggere gli errori commessi (anche se in buona fede).</p> 				
<p>NUOVI DATI COMUNICAZIONE ENEA</p>	<p>Oltre ai dati da fornire ordinariamente all'ENEA nell'apposita comunicazione da effettuare in conclusione dei lavori di ristrutturazione edilizia¹⁷, i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che entro il 31.12.2023 hanno presentato: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la comunicazione di inizio lavori asseverata¹⁸, ovvero ✓ l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; ◆ che hanno presentato, a partire dal 01.01.2024 <ul style="list-style-type: none"> ✓ la stessa comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero ✓ l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili¹⁹, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, ossia: <table border="1" data-bbox="438 1668 1449 1818"> <tr> <td data-bbox="438 1668 502 1724">a)</td> <td data-bbox="502 1668 1449 1724">i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1724 502 1818">b)</td> <td data-bbox="502 1724 1449 1818">l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto</td> </tr> </table> 	a)	i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi	b)	l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto
a)	i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi				
b)	l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto				

¹³ Diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato DI 34/2020.

¹⁴ art. 2, comma 1 del D.L. 16/2012, applicabile all'adempimento in questione anche in virtù di quanto risultante dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate ([circolare n. 33/E del 06.10.2022](#)).

¹⁵ previste dalle lettere a) e b) dell'art. 121, comma 1 del D.L. 34/2020.

¹⁶ a seguito della proroga di cui al provvedimento n. 53159 del 21.02.2024.

¹⁷ art. 16, comma 2 -bis del D.L. 63/2013.

¹⁸ di cui al comma 13-ter dell'art. 119 del citato D.L. 34/2020.

¹⁹ ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020.



	<table border="1"><tr><td data-bbox="438 183 502 331">c)</td><td data-bbox="502 183 1482 331">l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025</td></tr><tr><td data-bbox="438 331 502 434">d)</td><td data-bbox="502 331 1482 434">le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c)</td></tr></table> <p>Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni in esame saranno definiti con apposito D.P.C.M., da adottare entro il 29.05.2024²⁰.</p> <p>L'omessa trasmissione dei dati visti in precedenza, nei termini che saranno individuati, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.</p> <p> Al posto di questa sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30.03.2024, l'omessa trasmissione dei dati in esame comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale. Questo, peraltro, senza che possa applicarsi la remissione in bonis.</p>	c)	l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025	d)	le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c)
c)	l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025				
d)	le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c)				
MODIFICA AI LIMITI DI COMPENSAZIONE	<p>Oltre a quanto visto circa il blocco alle opzioni in materia di agevolazioni edilizie, vengono disciplinate le ipotesi in cui i fruitori di tali misure – cioè, coloro che ne hanno beneficiato in passato – risultano inadempienti a quanto da loro dovuto a titolo di imposte.</p> <p>Nello specifico si prevede che, qualora vi siano:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ iscrizioni a ruolo per tributi erariali e relativi accessori;◆ iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alla normativa vigente (compresi quelli di recupero crediti²¹) <p>per importi complessivamente superiori a euro 10.000, e per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento, e◆ non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione; <p>la possibilità di utilizzare in compensazione c.d. "orizzontale" le eccedenze presenti nella piattaforma telematica dedicata (in cui le stesse vengono movimentate), per le quali si è optato:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per la cessione o◆ per lo sconto in fattura, <p>è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.</p> <p>Questo anche se:</p>				

²⁰ 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

²¹ ex artt. 1, commi da 421 a 423 della Legge 311/2004 e 38-bis del D.P.R. 600/1973.



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali dei crediti, riferibili alle rate residue di detrazione non fruite, che vengono portate avanti negli anni in quanto non fruite per tempo²², così come ◆ resta salva l'applicazione della nuova disposizione di cui alla "Legge di Bilancio 2024"²³ tale per cui viene esclusa la possibilità di procedere con la suddetta compensazione "orizzontale" con riguardo ai contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo, relativamente alle imposte erariali e ai relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per cui i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. <p>Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni di cui sopra saranno definite con apposito regolamento del MEF.</p> <p>In merito alla norma che limita la compensazione in caso di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 100.000 euro, il Decreto ha parimenti modificato tale rilevante limitazione, ponendo difatti le due seguenti eccezioni all'operatività della medesima, ossia:</p> <table border="1" data-bbox="427 929 1436 1400"> <tr> <td data-bbox="427 929 491 1299">1)</td> <td data-bbox="491 929 1436 1299"> <p>per le casistiche²⁴ seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, ◆ i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa²⁵, ◆ i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali²⁶ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1299 491 1400">2)</td> <td data-bbox="491 1299 1436 1400"> <p>con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza</p> </td> </tr> </table> <p>Tutte fattispecie, quelle sopra riportate, che non incontreranno quindi il blocco tombale alla compensazione a partire dal 01.07.2024.</p>	1)	<p>per le casistiche²⁴ seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, ◆ i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa²⁵, ◆ i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali²⁶ 	2)	<p>con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza</p>
1)	<p>per le casistiche²⁴ seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, ◆ i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa²⁵, ◆ i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali²⁶ 				
2)	<p>con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza</p>				
<p>BLOCCO CESSIONE CREDITI "SUPER ACE"</p>	<p>Il Decreto interviene anche in merito all'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dalla c.d. "super ACE"²⁷, in particolare relativamente ai quali siano state riscontrate irregolarità.</p> <p>Si ricorda he il credito d'imposta poteva²⁸:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione di altri tributi e contributi, oppure ◆ richiesto a rimborso. 				

²² art. 121, comma 3 del D.L. 34/2020.

²³ che ha inserito il comma 49-quinquies all'art. 37 del D.L. 223/2006).

²⁴ di cui all'art. 17, comma 2, lettere e), f) e g) del D.lgs. 241/1997.

²⁵ di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir.

²⁶ dovuti ai sensi del DPR 1124/1965.

²⁷ art. 19, comma 3 del D.L. 73/2021.

²⁸ art. 19, comma 6, le cui indicazioni erano poi state riprese dalle disposizioni attuative dell'agevolazione (art. 4.3 del [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 238235 del 17.09.2021](#)).



In alternativa, il credito d'imposta poteva essere **ceduto**, con facoltà di **successiva cessione** ad **altri soggetti**, venendo poi usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

In proposito il Decreto interviene stabilendo espressamente l'**impossibilità** di effettuare **ulteriori cessioni** del credito d'imposta dopo la prima²⁹.



Viene prevista al contempo un'apposita **disposizione transitoria** secondo cui i crediti che, al 30.03.2024, erano stati **precedentemente** oggetto di **cessione a terzi**, possono costituire oggetto di **una sola ulteriore cessione** ad altri soggetti.

Vi è poi un secondo intervento che ha a che vedere con i **controlli**, estendendo ai crediti da "super ACE" il principio³⁰ secondo cui, quando **più persone concorrono in una violazione**, ciascuna di esse **soggiace** alla **sanzione** per questa disposta.

Inoltre, anche per le cessioni dei crediti da "super ACE" trovano applicazione le **disposizioni** sui **contrast** alle **frodi**³¹, tali per cui l'Agenzia delle Entrate, **entro 5 giorni lavorativi** dall'**invio** della **comunicazione** dell'avvenuta **cessione** del **credito**, può **sospendere** per un periodo **fino a 30 giorni** i relativi **effetti** (come controllo preventivo).

COMUNICAZIONE PREVENTIVA CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0

Ai fini del **monitoraggio** del **credito d'imposta per investimenti 4.0** e dei **crediti d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione**, viene introdotta una **comunicazione preventiva** per l'utilizzo di tali agevolazioni (che fino ad ora venivano usufruite in automatico).

In particolare, la nuova disposizione riguarda:

a)	i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ³²
b)	i crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica ³³ , incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ³⁴

Ai fini della **fruizione** dei suddetti **benefici** le imprese saranno tenute a **comunicare preventivamente**, in via telematica:

- ◆ l'**ammontare complessivo** degli **investimenti**;
- ◆ la **presunta ripartizione** negli anni del **credito** e la relativa **fruizione** che si intendono effettuare a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto (30.03.2024).

²⁹ modificando il citato art. 19.

³⁰ stabilito dall'art. 9 del D.lgs. 472/1997.

³¹ di cui all'art. 122-bis del D.L. 34/2020.

³² di cui all'art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter della Legge 178/2020, agevolazione utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere, per i beni "4.0", dall'interconnessione.

³³ di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202 della Legge 160/2019, utilizzabile in compensazione mediante F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

³⁴ di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies.



	<p>La comunicazione dovrà essere poi aggiornata al completamento degli investimenti.</p> <p>La comunicazione telematica di completamento degli investimenti va effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 01.01.2024 e fino al 29.03.2024.</p> <p>L'adempimento in questione va effettuato sulla base del modello ³⁵, disponibile sia per gli acquisti di beni strumentali 4.0 che per le spese di ricerca, sviluppo, innovazione eccetera.</p> <p>Con apposito decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, saranno apportate le necessarie modifiche al D.M. che regola il modello, anche con riguardo a contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.</p> <p>Viene inoltre stabilito che, per gli stessi investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione (ad oggi solamente informativa) di cui si è detto in precedenza.</p> <p> Di fatto, quindi, anche l'utilizzo dei crediti relativi agli investimenti effettuati nel 2023 e non ancora utilizzati risulta subordinato a tale comunicazione.</p>
<p>PROROGA ED ESTENSIONE RAVVEDIMENTO SPECIALE</p>	<p>Si interviene nuovamente³⁶ sulla scadenza prevista per procedere con il ravvedimento speciale³⁷. Forma "non ordinaria" di regolarizzazione spontanea delle violazioni che, lo si ricorda:</p> <div data-bbox="555 1128 1331 1357" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>vale solamente per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (non invece le altre entrate)</p><p>riguarda le violazioni diverse da quelle relative alla definizione agevolata degli avvisi bonari e la citata regolarizzazione delle irregolarità formali</p></div> <p>La procedura, resa valida per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022 – post conversione in legge del "Decreto Milleproroghe 2024"³⁸ – viene infatti prorogata, fissando al 31.05.2024 la data per porre in essere gli adempimenti necessari, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la rimozione dell'irregolarità/omissione (mediante dichiarazione integrativa);◆ il pagamento:<ul style="list-style-type: none">✓ dell'imposta,✓ degli interessi, e✓ delle sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabili.

³⁵ adottato con D.M. 06.10.2021. Ai sensi dell'art. 1, comma 191, quarto periodo della Legge 160/2019. D.M. che, allo stato attuale, disciplina la comunicazione da inviare ex post entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, che non costituiva, per espressa disposizione, presupposto per fruire dell'agevolazione, ma assumeva rilevanza al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

³⁶ Dopo la proroga di cui al D.L. 34/2023 art. 19 e quella di cui al D.L. 132/2023, convertito in Legge 170/2023 art. 3-bis.

³⁷ art. 1, commi da 174 a 178 della Legge 197/2022.

³⁸ art. 3, comma 12-undecies del D.L. 215/2023, convertito in Legge 18/2024.





Il Decreto chiarisce anche la **possibilità di estendere la procedura alle dichiarazioni precedenti all'anno d'imposta 2022.**

Viene infatti disposto che, per i **soggetti che entro il 30.09.2023 non avevano perfezionato il ravvedimento speciale** per le dichiarazioni presentate (non omesse) relative al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti**, è **possibile regolarizzare spontaneamente le stesse** – in presenza delle condizioni previste dalla legge e nel rispetto delle modalità stabilite a tal fine – se **entro lo stesso 31.05.2024** vengono **pagate le somme dovute** in un'**unica soluzione**, rimuovendo poi le irregolarità od omissioni commesse.

Anche per gli anni prima del 2022 c'è però in ogni caso la **possibilità di pagare ratealmente** quanto dovuto, versando:

- ◆ **entro fine maggio le prime cinque delle otto rate³⁹**;
- ◆ **entro la fine di ciascun trimestre** (a parte l'ultimo, per il quale la scadenza è fissata al 20 dicembre) le **tre rate residue**, con gli **interessi del 2%** annuo a partire dal 01/06/2024.

In questo caso il **ravvedimento si perfeziona** con il **versamento della prima rata entro il 31.05.2024** (sempre se vengono corrette le irregolarità od omissioni), senza invece che risulti necessario l'adempimento integrale degli ammontari a debito.

Nell'ipotesi, invece, di **mancato pagamento** in tutto o in parte di una delle **rate successive alla prima**, entro il termine di pagamento della rata posteriore, vi è la **decadenza** dal beneficio della **rateazione** e l'**iscrizione a ruolo** degli **importi ancora dovuti**, con applicazione:

- ◆ della **sanzione** per omesso/tardivo versamento pari al **30%** ⁴⁰, la quale viene applicata sul **residuo dovuto a titolo di imposta**;
- ◆ degli **interessi per mancata iscrizione a ruolo**, nella misura del **4%**⁴¹, con decorrenza sempre dal 01.06.2024.

Resta fermo che, in questi casi, la **cartella di pagamento** deve essere **notificata** a pena di decadenza **entro il 31 dicembre del terzo anno successivo** a quello di decadenza della rateazione.

³⁹ previste dall'art. 1, comma 174 della Legge 197/2022.

⁴⁰ art. 13 del D.lgs 471/1997.

⁴¹ art. 20 del D.P.R. 602/1973.



RESTITUZIONE SPONTANEA CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO COME FARE E NUOVO MODELLO

INTRODUZIONE

Nuovi termini e nuovo modello per l'accesso alla procedura di **riversamento dell'importo del credito di imposta** per investimenti in attività di **ricerca e sviluppo**⁴² **indebitamente utilizzato**, senza applicazione di sanzioni e interessi, se in possesso di determinati requisiti.

La data di **scadenza** per l'**accesso alla procedura** di riversamento spontaneo è stata **più volte prorogata** nel tempo, e da ultimo, grazie al "Decreto anticipi"⁴³ collegato alla legge di Bilancio, è stata fissata **al 30.07.2024**.

Entro tale termine, quindi, **i soggetti** che, alla data del 22.10.2021, hanno **indebitamente utilizzato** in compensazione il **credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari") e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, possono presentare all'Agenzia delle Entrate, **apposita istanza di accesso alla procedura**.

Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate con il recente [provvedimento n. 169262 del 29.03.2024](#), ha modificato il [modello](#) e le relative [istruzioni](#). Inoltre, per chi ha già presentato il modello di accesso alla procedura e non ha ancora effettuato il versamento dell'unica o prima rata, è stata introdotta la **possibilità di revocare** integralmente la richiesta entro il **30 giugno 2024**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" i requisiti necessari per accedere alla procedura e i passi da compiere per la presentazione dell'istanza.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti** che possono accedere alla procedura di riversamento?
2. **Quali sono i termini e le modalità** di presentazione della **domanda**?
3. **Quali sono i dati da indicare** nella domanda?
4. **Quali sono le modalità di riversamento** del credito d'imposta e quando si perfeziona la procedura?

⁴² Introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

⁴³ [art. 5 del D.L. 145/2023](#).



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO?

R.1. La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021⁴⁴, e che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- ◆ hanno **realmente svolto**, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta,
- ◆ hanno **applicato la rateazione in maniera non conforme**,
- ◆ hanno **commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili** in violazione dei principi di pertinenza e congruità,
- ◆ hanno **commesso errori nella determinazione della media storica** di riferimento.

Oggetto della regolarizzazione sono gli importi relativi al bonus indebitamente fruito a causa:

- ◆ di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa
- ◆ di attività non ammissibili al credito d'imposta
- ◆ di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità
- ◆ dell'erronea determinazione della media storica di riferimento.

L'adesione alla procedura **garantisce la non punibilità** dei delitti di cui all'articolo 10- quater del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.



La procedura **non può essere utilizzata** per il riversamento dei crediti **il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti**, ovvero con altri provvedimenti impositivi, **divenuti definitivi al 22.10.2021**.

È utile segnalare che il decreto Anticipi⁴⁵ ha stabilito che **il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero**, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, **è prorogato di un anno⁴⁶** con riferimento ai **crediti d'imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017**.⁴⁷

Inoltre, l'accesso alla procedura **è precluso** nei casi in cui **il credito d'imposta** utilizzato in compensazione **sia il risultato:**

- ◆ di condotte fraudolente,
- ◆ di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate,
- ◆ di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti,

⁴⁴ Data di entrata in vigore del [Decreto Fiscale](#) (articolo 5, commi da 7 a 12 del DI n. 146/2021) che ha introdotto la disciplina che consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta.

⁴⁵ [art. 5 comma 1 lettera d\) del D.L. 145/2023](#)

⁴⁶ in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212-Statuto dei diritti del contribuente.

⁴⁷ Si ricorda che l'articolo 27, comma 16, del decreto legge n. 185 del 2008 dispone un termine di decadenza, per l'accertamento, di otto anni dall'utilizzo del credito inesistente.



- ◆ della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

RIVERSAMENTO SPONTANEO CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO	
REQUISITI DEI SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DEL RIVERSAMENTO SPONTANEO	Alla data di entrata in vigore del decreto deve essere stato indebitamente utilizzato il credito R&S . Devono essere state realmente svolte, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili di ricerca e sviluppo – ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.
ALTRI SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, non hanno applicato il comma 1-bis dell'art. 3 del D.L. 145/2013 in maniera conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dalla legge di bilancio 2019⁴⁸; ◆ i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento
PERIODI COINVOLTI	Periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019
FORMALITÀ NECESSARIE PER PERFEZIONARE LA PROCEDURA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 30.07.2024 è necessario presentare domanda all'Agenzia delle entrate, ◆ l'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione deve essere riversato entro il 16.12.2024

D.2. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

R.2. La richiesta di accesso alla procedura di riversamento potrà essere presentata **entro il 30 luglio 2024**, all'Agenzia delle entrate, esclusivamente **in via telematica** mediante i **canali telematici** dell'Agenzia delle entrate utilizzando il [Modello di istanza](#) (fac-simile pdf), qui le [istruzioni di compilazione](#).

Il modello va presentato **esclusivamente** per **via telematica**:

- ◆ **direttamente** dai contribuenti (abilitati a Entratel o Fisconline), ovvero
- ◆ tramite **intermediari** appositamente incaricati⁴⁹.


La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando **l'apposito software** dell'Agenzia delle Entrate ["Riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo"](#), per la

⁴⁸ art. 1, comma 72 della Legge 145/2018.

⁴⁹ è fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate, di cui al successivo punto 7. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservato a cura di quest'ultimo.



compilazione e la stampa dell'Istanza per la regolarizzazione.



Dopo aver completato la compilazione di tutti i dati della Istanza, se le sezioni dell'Istanza non presentano segnalazioni di errore gravi, **è possibile procedere alla generazione del file Telematico** selezionando l'apposita voce presente nell'albero di sinistra.



Il file è generato nella sottocartella `\RCI22\File_da_inviare\` con il nome: **codice fiscale__RCI22.dcm**.

I file contenenti le istanze da trasmettere devono essere successivamente predisposti con le applicazioni **"Entratel"** e **"File Internet"** presenti all'interno della piattaforma **"Desktop Telematico"** mediante le funzionalità, rispettivamente, "Documenti - Autentica singolo file" e "Documenti - Prepara file".

Successivamente, **prima di procedere alla trasmissione del file** contenente la richiesta di regolarizzazione, **il soggetto che effettua la trasmissione telematica** è tenuto a utilizzare il [software di controllo](#) dell'Agenzia delle entrate che provvede a sottoporre i dati della richiesta al controllo di correttezza formale e a **generare il file controllato** da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate (file con estensione **.dcm**)⁵⁰.

Il servizio telematico restituisce, **immediatamente dopo l'invio**, un messaggio che **conferma solo l'avvenuta ricezione del file** e in seguito, **entro 5 giorni** lavorativi successivi a quello del corretto invio del file, l'Agenzia delle Entrate rilascia **una ricevuta** che ne attesta la **presa in carico**, ovvero **lo scarto**⁵¹, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la richiesta, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La richiesta di accesso alla procedura di riversamento **non può essere presentata più di una volta**, anche indirettamente o per interposta persona.

Non è possibile integrare una domanda già trasmessa, tuttavia, nei casi in cui sia **necessario effettuare variazioni od integrazioni** dell'istanza originaria, è prevista la possibilità di **trasmissione di una nuova istanza**, completa di tutte le sue parti, **che sostituisce integralmente quella precedentemente** inviata. In questo caso è necessario selezionare la casella **"Istanza sostitutiva"**.

ISTANZA		ISTANZA SOSTITUTIVA <input type="checkbox"/>	ISTANZA DI REVOCA <input type="checkbox"/>
---------	--	--	--

La sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa **è sempre possibile fino al 30 luglio 2024**,

⁵⁰ Nel caso di invio di istanze **predisposte mediante software di mercato**, si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai [controlli di conformità operati con il software](#) reso disponibile dall'Agenzia delle entrate: i file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite.

⁵¹ In questo caso, è possibile riproporre la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di scarto.



a condizione che risulti validamente presentata la domanda originaria.

Il nuovo modello prevede la casella **“Revoca Istanza”**, la selezione della quale consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva.

ISTANZA	ISTANZA SOSTITUTIVA <input type="checkbox"/>	ISTANZA DI REVOCA <input type="checkbox"/>
----------------	--	--

La revoca dell’istanza originaria o dell’istanza sostitutiva **è ammessa fino al 30 giugno 2024**, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata. Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una nuova istanza.

D.3. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NELLA RICHIESTA?

R.3. La richiesta di accesso alla procedura di riversamento deve essere compilata con l’indicazione delle seguenti informazioni.

Vediamo come è **strutturato il modello** e quali sono i dati da indicare nei **riquadri principali**, per il resto si rimanda alle [istruzioni di compilazione](#).

PERIODI DI MATURAZIONE DEL CREDITO

Nella presente sezione devono essere indicati i **periodi di imposta, dal 2015 al 2019**, in cui sono **maturati i crediti** per i quali si intende presentare la domanda di riversamento spontaneo.

PERIODI DI MATURAZIONE DEL CREDITO	2015 <input type="checkbox"/>	2016 <input type="checkbox"/>	2017 <input type="checkbox"/>	2018 <input type="checkbox"/>	2019 <input type="checkbox"/>
---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

È possibile **selezionare uno o più periodi di imposta**. La selezione del periodo d’imposta consente l’inserimento dei dati di dettaglio soltanto nella Sezione (da I a V) corrispondente all’annualità selezionata.

Il modello si compone poi di **5 sezioni** (tutte uguali), **una per ogni annualità dal 2015 al 2019**, dove andranno indicati, per ogni periodo di maturazione del credito di imposta preliminarmente selezionato nel frontespizio, **i dati di interesse e la relativa dichiarazione analitica**, ai fini della determinazione degli importi per il riversamento spontaneo. Vediamo i dati da indicare in ogni sezione.

MATURAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

PER IL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL (2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019)

Nel presente riquadro, deve essere selezionata **almeno una delle opzioni relative alla motivazione**, tra quelle previste nella norma, per cui viene trasmessa la richiesta di accesso al **riversamento** spontaneo.



SEZIONE I

Maturazione del credito di imposta per il periodo di imposta in corso al **31/12/2015**

Regolarizzazione richiesta a seguito di:

- Spese sostenute in relazione ad attività non ammissibili al credito d'imposta
- Erronea applicazione del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013
- Spese relative ad attività ammissibili determinate in violazione dei principi di pertinenza e congruità
- Rideterminazione della media di riferimento

PRESENZA DI ATTO ISTRUTTORIO

Nel caso in cui, **oggetto del riversamento** spontaneo **sia il credito di imposta** per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, **constatato in un processo verbale**, il contribuente deve inserire, in questo riquadro, la/e relativa/e data/e della consegna del/i predetto/i verbale/i. In tal caso il contribuente **deve obbligatoriamente riversare l'intero importo del credito constatato**, per la parte che rientra in una o più delle casistiche di cui sopra.

Presenza di Atto istruttorio	PVC consegnato in data:	giorno	mese	anno	PVC consegnato in data:	giorno	mese	anno
	PVC consegnato in data:	giorno	mese	anno	PVC consegnato in data:	giorno	mese	anno

I campi in cui esporre la **data di consegna** dell'atto andranno compilati con esclusivo riguardo ai processi verbali nei quali emerge il rilievo relativo al credito di imposta constatato **riferito al periodo di maturazione** oggetto del riversamento.

Pertanto, **se ad esempio nel processo verbale consegnato nel 2018 è stato constatato un indebito utilizzo di un credito maturato nel 2016**, andrà riportata la data di consegna del verbale del 2018.

La presenza di **processi verbali consegnati fino alla data del 22 ottobre 2021 preclude il ricorso al riversamento in forma rateale**. In questo caso, quindi, l'indebito utilizzo emergente deve essere riversato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

Nel caso di **processi verbali consegnati dopo il 22 ottobre 2021** e fino alla data di presentazione della domanda, è invece **consentito il ricorso al riversamento rateale** in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro:

- ◆ il 16 dicembre 2024,
- ◆ 16 dicembre 2025
- ◆ e 16 dicembre 2026.

PRESENZA DI ATTO DI RECUPERO CREDITI O ALTRO PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO

Nel caso in cui **oggetto del riversamento** spontaneo **sia il credito di imposta** per l'attività di ricerca e sviluppo **contestato con atto di recupero crediti o con altro atto impositivo**, il contribuente deve inserire, in questo riquadro, il/i numero/i dell'atto/degli atti che intende regolarizzare e la relativa data (date) di notifica dello stesso.



Presenza di Atto di recupero crediti o altro provvedimento impositivo	Atto numero	<input type="text"/>	Notificato in data:	giorno	mese	anno
	Atto numero	<input type="text"/>	Notificato in data:	giorno	mese	anno
	Atto numero	<input type="text"/>	Notificato in data:	giorno	mese	anno
	Atto numero	<input type="text"/>	Notificato in data:	giorno	mese	anno



Si ricorda, al riguardo, che l'**accesso alla procedura** di riversamento è **precluso** per i crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

La presenza di processi verbali o atti di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi notificati, consegnati/notificati fino alla data del 22 ottobre 2021 **preclude il ricorso al riversamento in forma rateale**. In questo caso, quindi, l'**indebito utilizzo** emergente **deve essere riversato in unica soluzione** entro il 16 dicembre 2024.

Anche qui, nel caso di **atti di recupero o altri provvedimenti impositivi notificati dopo il 22 ottobre 2021** e fino alla data di presentazione della domanda, è invece **consentito il ricorso al riversamento rateale** in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro:

- ◆ il 16 dicembre 2024,
- ◆ 16 dicembre 2025
- ◆ e 16 dicembre 2026.

DATI RILEVANTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

In questo riquadro devono essere esposti tutti i **dati e le informazioni rilevanti** ai fini del **calcolo**, per la sezione selezionata, del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo dichiarato.

Vanno inseriti preliminarmente i **riferimenti alla dichiarazione dei redditi** cui si fa riferimento, ossia:

- ◆ **data di presentazione**, e
- ◆ **numero di protocollo telematico**⁵².

Dati rilevanti per la determinazione del credito di imposta	Dichiarazione presentata il:	giorno	mese	anno	Protocollo telematico	<input type="text"/>	
	Spese agevolabili sostenute						
	1	Media storica	<input type="text"/>	2	Ricerca intra-muros	<input type="text"/> ,00	
					3	Costi per il personale	
					di cui (<input type="text"/> ,00)	
	5	Ricerca extra-muros	<input type="text"/> ,00	6	Commissionata a soggetti esteri	<input type="text"/> ,00)	
				7	Ricerca commissionata a società del gruppo	<input type="text"/> ,00	
						Importo	<input type="text"/>
					(A) Credito di imposta dichiarato		
	1	Utilizzato fino al 22/10/2021	<input type="text"/> ,00	2	Utilizzato dopo il 22/10/2021	<input type="text"/> ,00	
			di cui (3	Non utilizzato	<input type="text"/> ,00)	

Nei **campi da 1 a 7**, presenti nella sottosezione "**Spese agevolabili sostenute**", vanno riportati i **dati** relativi al **calcolo** che ha quantificato il credito di imposta dichiarato.

In particolare:

⁵² Qualora sia stata presentata una dichiarazione integrativa riferita al periodo di imposta, gli estremi da indicare nei suddetti campi saranno quelli inerenti all'ultima dichiarazione presentata.



- ◆ per i **periodi di imposta 2017, 2018 e 2019** occorre inserire i **dati** indicati nella **dichiarazione dei redditi** presentata;
- ◆ per i **periodi di imposta relativi al 2015 e 2016**, per i quali in dichiarazione dei redditi non era previsto il quadro di dettaglio per la quantificazione del credito di imposta relativo all'attività di ricerca e sviluppo, devono pertanto essere **inseriti analiticamente i dati che hanno dato luogo al credito richiesto**.

Nella **successiva sottosezione** vanno inoltre esposti, nei **campi 1, 2 e 3**, i seguenti importi di dettaglio:

- ◆ credito di imposta **utilizzato fino al 22 ottobre 2021**;
- ◆ credito di imposta **utilizzato dopo il 22 ottobre 2021** e fino alla data di presentazione della domanda;
- ◆ credito di imposta **non utilizzato** alla data di presentazione della domanda.

Sulla base degli importi indicati nei suddetti campi, il software calcola automaticamente l'importo relativo al **(A) Credito di imposta dichiarato**, pari alla sommatoria dei campi 1, 2 e 3.

Nella sottosezione **“Spese agevolabili rideterminate”**, nei **campi da 1 a 7**, devono essere esposti i **dati** dettagliati, corrispondenti a quelli dei campi presenti nella sottosezione **“Spese agevolabili sostenute”**, **rideterminati ai fini della procedura di riversamento**. Sulla base dei dati ivi inseriti, nel campo **(B) Credito di imposta rideterminato** va esposto l'importo ricalcolato del credito spettante per il periodo di imposta interessato.

Spese agevolabili rideterminate			
Media storica 1	Ricerca intra-muros 2	Costi per il personale 3	
<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	di cui (<input type="text" value="00"/>)	
	Ricerca extra-muros 5	Commissionata a soggetti esteri 6	Ricerca commissionata a società del gruppo 7
	<input type="text" value="00"/>	di cui (<input type="text" value="00"/>)	<input type="text" value="00"/>
			Importo (B) Credito di imposta rideterminato <input type="text" value="00"/>

DETTAGLIO DELLE DATE E DEGLI INDEBITI UTILIZZI IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO FINO AL 22/10/2021

Nel presente riquadro vanno inserite **le date e gli importi del credito di imposta indebitamente utilizzato** in compensazione, fino alla data del 22.10.2021, in relazione al credito maturato nel periodo di imposta della sezione che si sta compilando.

Il campo **“(C) Totale credito di imposta indebitamente utilizzato”** viene **calcolato automaticamente** dalla procedura, sulla base dei singoli importi indicati.



Dettaglio delle date e degli indebiti utilizzati in compensazione del credito fino al 22/10/2021

Data modello F24			Importo
giorno	mese	anno	,00
giorno	mese	anno	,00
giorno	mese	anno	,00
giorno	mese	anno	,00
giorno	mese	anno	,00
giorno	mese	anno	,00
(C) Totale credito di imposta indebitamente utilizzato			,00

CALCOLO DELL'IMPORTO DEL CREDITO DA RIVERSARE

I campi presenti nel riquadro sono a **compilazione semi-automatica** e sono **necessari ai fini del calcolo del credito di imposta**, oggetto del riversamento per indebiti utilizzati, **che potrebbe risultare diverso dalla mera sommatoria degli utilizzi indebiti** effettuata nel riquadro **“Dettaglio delle date e degli indebiti utilizzati in compensazione del credito fino al 22/10/2021”**, ovvero dall'importo indicato nel campo (C) Totale credito di imposta indebitamente utilizzato.

Calcolo dell'importo del credito da riversare		Importo
Differenza calcolata (A - B)		,00
(C)		,00
(D) Credito di imposta già versato		,00
(E) Credito di imposta da riversare		,00

Ai fini del calcolo dell'effettivo importo da riversare, vanno infatti considerati, oltre agli importi relativi agli utilizzi fino al 22 ottobre 2021, anche quelli (eventuali) del credito utilizzato dopo tale data e quelli del credito residuale non utilizzato alla data di presentazione della domanda, che non formano oggetto di sanatoria.

Occorre inoltre **tener conto degli importi relativi a eventuali somme già riversate** in relazione ad atti impositivi, sia definitivi che non definitivi, con cui è stato contestato l'indebito utilizzo dei crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo, maturati nel periodo di imposta. In particolare:

- ◆ nel campo **“Differenza calcolata (A - B)”** il **software calcola la differenza** tra il credito di imposta dichiarato e quello effettivamente rideterminato nei riquadri corrispondenti;
- ◆ nel campo **“(C)”** viene **automaticamente** riportato il **“Totale credito di imposta indebitamente utilizzato”** esposto nel precedente riquadro **“Dettaglio delle date e degli indebiti utilizzati in compensazione del credito fino al 22/10/2021”**;
- ◆ nel campo **“(D) Credito di imposta già versato”** vanno indicati **gli importi relativi a eventuali somme già riversate al netto di sanzioni e interessi**, in relazione ad atti impositivi, sia che si tratti di atti non definitivi, i cui estremi sono stati indicati nel precedente riquadro **“Presenza di Atto di recupero crediti o altro provvedimento impositivo”**, sia che si tratti di atti definitivi. Pertanto, ove fossero già stati versati degli importi relativi al credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo in relazione ai suddetti atti impositivi definitivi e non (ad esempio, rispettivamente, versamenti per cartelle di pagamento relativi



ad atti notificati o versamenti effettuati in pendenza di giudizio), in tale campo va indicato il totale degli importi già corrisposti, che andranno considerati in diminuzione della somma da riversare;

- ◆ il campo “**(E) Credito di imposta da riversare**” viene **calcolato in automatico dal software**, tenendo conto della eventuale capienza del credito di imposta rideterminato e non ancora utilizzato. Il calcolo operato è il seguente:
 - ✓ se il totale dei campi (“Utilizzato fino al 22/10/2021” + “Utilizzato dopo il 22/10/2021” – B) è **maggiore o uguale** all'importo del campo “Utilizzato fino al 22/10/2021”, il totale del credito di imposta da riversare (E) sarà dato da “Utilizzato fino al 22/10/2021” – D;
 - ✓ se il totale dei campi (“Utilizzato fino al 22/10/2021” + “Utilizzato dopo il 22/10/2021” – B) è minore dell'importo del campo “Utilizzato fino al 22/10/2021”, il totale del credito di imposta da riversare (E) sarà dato da (“Utilizzato fino al 22/10/2021” + “Utilizzato dopo il 22/10/2021” – B) – D.



Il campo (E) è modificabile dall'utente, selezionando preventivamente il relativo check-in procedura. Sulla stampa dell'istanza sono riportati sia il campo (E) relativo all'importo proposto e calcolato automaticamente dalla procedura, sia il campo (E) dichiarato dall'utente, eventualmente modificato rispetto a quello calcolato. Se l'importo calcolato non viene modificato gli importi riportati nei due campi (E) sono uguali.

La procedura opera, **automaticamente**, un **controllo di coerenza preventivo** ai fini dell'ammissibilità dell'istanza: l'istanza è infatti **ammissibile solo se [Differenza (A-B) – E – “Non utilizzato”] risulta uguale o maggiore di zero**.

DICHIARAZIONE ANALITICA

Per ogni periodo di imposta/sezione è necessario compilare la corrispondente “**Dichiarazione analitica**”, che consiste in una **pagina editabile libera** nella quale **il contribuente deve illustrare**, le ragioni, già selezionate sinteticamente nel riquadro “**Maturazione del credito di imposta**”, poste alla base della rideterminazione del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo e del conseguente indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito.

Vanno pertanto fornite, le **informazioni** e gli **elementi** in relazione alle **specifiche attività** ed alle **spese ammissibili**, ai fini del riscontro dei dati presenti nel riquadro “**Spese agevolabili rideterminate**”, o comunque qualsiasi altra informazione utile ai fini della gestione della domanda e del perfezionamento della procedura di riversamento spontaneo.



Nella “**Dichiarazione analitica**” **non devono essere indicati dati** che possano rivelare **informazioni** appartenenti alle **categorie particolari di dati personali**⁵³.

RIEPILOGO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE E DA RIVERSARE SPONTANEAMENTE

Infine, vi è l'**ultima sezione**, unica per l'intera domanda, nella quale sono riportati i **dati di riepilogo**, per i periodi di imposta selezionati, relativi alle **somme oggetto di riversamento** spontaneo. Gli importi devono essere indicati come segue:

⁵³ ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.



- ◆ nel campo **“Unica soluzione”**, va riportato il **totale delle somme non rateizzabili** da riversare integralmente entro la scadenza, in relazione ad ogni sezione compilata;
- ◆ nei campi relativi alla **rateazione** vanno riportati gli **importi suddivisi per rata**, in relazione ad ogni sezione compilata.

SEZIONE VI Riepilogo degli importi indebitamente utilizzati in compensazione e da riversare spontaneamente con F24	Unica soluzione	I RATA	II RATA	III RATA
	scad. 16/12/2024	scad. 16/12/2024	scad. 16/12/2025	scad. 16/12/2026
Totale credito di imposta maturato nel 2015 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00
Totale credito di imposta maturato nel 2016 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00
Totale credito di imposta maturato nel 2017 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00
Totale credito di imposta maturato nel 2018 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00
Totale credito di imposta maturato nel 2019 e indebitamente utilizzato da riversare	,00	,00	,00	,00

D.4. QUALI SONO LE MODALITÀ DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA E QUANDO SI PERFEZIONA LA PROCEDURA?

R.4. Il riversamento spontaneo del **credito d'imposta ricerca e sviluppo**, può essere effettuato:

- ◆ **integralmente** in unica soluzione, **entro il 16 dicembre 2024**,
- ◆ oppure **in tre rate annuali** di pari importo, da corrispondere entro:
 - ✓ il 16 dicembre 2024,
 - ✓ 16 dicembre 2025
 - ✓ e 16 dicembre 2026,

tramite modello **F24 – Elementi identificativi (c.d. “Elide”)**, utilizzando i **seguenti codici tributo** istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n. 34/E del 05.07.2022](#).

CODICE	DENOMINAZIONE
8170	“Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE ”
8171	“Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA ”
8172	“Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA ”
8173	“Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA ”

In caso di pagamento rateale, la **seconda e la terza rata** andranno **maggiorate degli interessi** calcolati al tasso legale **a decorrere dal 17 dicembre 2024**.

Non è ammessa la compensazione con eventuali importi a credito.



In sede di compilazione del **modello "F24 ELIDE"**, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a debito versati"** della sezione **"ERARIO ED ALTRO"**, indicando:

- ◆ nel campo "tipo", la lettera "R";
- ◆ nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
- ◆ nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
- ◆ nel campo "anno di riferimento", **il periodo di maturazione** del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato "AAAA";
- ◆ nel campo "importi a debito versati", l'importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.

La procedura **si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto**. In proposito va prestata attenzione al fatto che, nel caso di riversamento **rateale**, il **mancato pagamento di una delle rate** entro la scadenza prevista **comporta**, oltre al **mancato perfezionamento della procedura**:

- ◆ l'**iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti**;
- ◆ nonché l'**applicazione**:
 - ✓ della **sanzione pari al 30%** di questi ultimi,
 - ✓ degli **interessi** (pari al **4%**⁵⁴) con **decorrenza dalla data del 17.12.2024**.

Da ultimo, in esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è **esclusa** la **punibilità** per il **delitto di indebita compensazione**⁵⁵.

⁵⁴ nella misura prevista dall'art. 20 del D.P.R. 602/1973.

⁵⁵ di cui all'art. 10-quater del D.lgs. 74/2000, in base al quale "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 163586 del 27.03.2024](#)

Modalità di **comunicazione della cessione del credito d'imposta** per le **imprese turistiche** e del credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 84 del 29.03.2024 alla n. 86 del 04.04.2024**, consultabili direttamente sul sito dell'Agencia delle Entrate al seguente link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di MARZO 2024](#)
- ◆ [Risposte alle istanze di interpello di APRILE 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 05.04.2024 AL 19.04.2024

Lunedì 8 aprile 2024

Slitta dal 20 marzo **all'8 aprile 2024, il termine per l'esercizio dell'opposizione** all'utilizzo dei dati, nella dichiarazione precompilata, **relativi alle erogazioni effettuate** a favore degli enti del Terzo Settore, come stabilito dal [provvedimento dell'Agenzia del 4 marzo 2024](#) in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024).

Ricordiamo che **i contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali** a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore **può essere esercitata con le due seguenti modalità:**

- ◆ comunicando **l'opposizione** direttamente al soggetto destinatario dell'erogazione liberale al momento di effettuazione dell'erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata (31 dicembre 2023).
- ◆ **comunicando** l'opposizione all'Agenzia delle entrate, **dal 1° gennaio al 20 marzo dell'anno successivo** a quello di effettuazione dell'erogazione (per la comunicazione dell'opposizione dei dati erogazioni liberali del 2023 la scadenza è il 20.03.2024 **prorogata all'8 aprile 2024**), fornendo le informazioni con l'apposito [modello di richiesta di opposizione](#).

La comunicazione può essere effettuata:

- ◆ inviando il modello di **richiesta** di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it
- ◆ oppure **inviando** il modello di richiesta di opposizione via fax: numero 0650762650.



Mercoledì 10 aprile 2024

Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2023, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro⁵⁶ e inferiori a 15.000 euro.

La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento:

- ◆ entro il **10 aprile** per i soggetti che **liquidano l'Iva mensilmente**
- ◆ ed entro il 20 aprile per i soggetti che **liquidano l'Iva trimestralmente** (quest'anno cadendo di sabato slitta al 22 aprile),

in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del [modello polivalente](#)

Mercoledì 10 aprile 2024

Fino al 10 aprile 2024 le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**) e Associazioni sportive dilettantistiche (**Asd**) possono presentare la **domanda per accedere al 5 per mille 2024**:

- ◆ **le Onlus** che intendono iscriversi devono inviare la richiesta tramite i servizi telematici dell'Agenzia utilizzando [modello](#) e [software](#) specifici, direttamente o tramite intermediario,
- ◆ mentre [l'applicativo per l'iscrizione](#) delle **Asd** è disponibile sul sito del Coni, mediante questo [collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate](#). La trasmissione deve essere effettuata dal legale rappresentante della Asd, oppure tramite gli intermediari abilitati. [Il modello dell'istanza di accreditamento](#) e le relative [istruzioni](#) sono scaricabili dal sito del CONI e da quello dell'Agenzia delle Entrate.

Organizzazioni non lucrative e Associazioni sportive dilettantistiche potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2024 (purché in possesso dei

⁵⁶ si fa notare che il limite minimo di 1.000 euro, al superamento del quale scatta l'obbligo di invio della suddetta comunicazione, non è stato modificato dalla disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che ha previsto a partire dal 1° gennaio 2023 l'aumento da 1.000 a € 5.000 del limite previsto per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.



requisiti alla stessa data), inviando la domanda entro il 30 settembre 2024 e versando un importo pari a 250,00 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).

Nessun adempimento è invece richiesto alle **Onlus** già presenti [nell'elenco permanente per il 2024](#), pubblicato lunedì scorso, 4 marzo, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e alle **Asd** già inserite [nell'elenco permanente](#) pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

Lunedì 15 aprile 2024

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel **mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 15 aprile 2024

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Martedì 16 aprile 2024

Ultimo giorno utile per l'invio della comunicazione al committente (preponente o mandante) per la **richiesta di applicazione della ritenuta in misura ridotta**, di cui al decreto del ministro delle finanze n. 2446/1983, mediante raccomandata A/R o Pec, da parte degli **agenti e mediatori di assicurazione**, nel caso in cui nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 ha previsto **l'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della**



ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione. A decorrere dal 1° aprile 2024, pertanto, la ritenuta d'acconto dovrà essere applicata ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione della ritenuta ridotta (31 dicembre dell'anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d'acconto nella misura ridotta si verificano in corso d'anno, **le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire entro il 16 aprile 2024.**

Martedì 16 aprile 2024

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.** Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche, utilizzando il **codice tributo 6728** (Imposta sugli intrattenimenti).

Martedì 16 aprile 2024

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.
L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Martedì 16 aprile 2024

I sostituti d'imposta devono **versare le ritenute operate** nel mese di **marzo 2024** sui redditi di lavoro dipendente



e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Martedì 16 aprile 2024

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.**

Martedì 16 aprile 2024

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **marzo 2024** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Martedì 16 aprile 2024

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì 16 aprile 2024

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al periodo d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2024 (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la **2° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 16 aprile 2024

Versamento delle **ritenute sui dividendi** corrisposti nel **trimestre precedente**, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust



residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Martedì **16 aprile 2024**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di marzo** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 aprile 2024**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 aprile 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 aprile 2024**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **marzo 2024**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

